

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile per la circolazione dei **Natanti a motore** per i danni causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acque pubbliche e private, con tariffa fissa nonché gli altri rischi connessi al natante o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

La garanzia copre:

- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalla navigazione o giacenza in acqua del natante;
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul natante;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la navigazione o giacenza in acqua del natante;
- ✓ Responsabilità civile per operazioni di alaggio, varo, trasporto e giacenza sulla terraferma;
- ✓ Danni a terzi provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft;
- ✓ Natanti adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.

La garanzia è prestata nella forma a "guida libera" e vale per chiunque sia alla guida del natante, indipendentemente dall'età purché, sia abilitato alla conduzione del natante.

La legge prevede un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose. La Compagnia risarcisce fino all'importo del massimale indicato nella scheda di polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- ✓ Massimali: è possibile stipulare la polizza per massimali superiori a quelli minimi;
- ✓ RV – Rinuncia / limitazione al diritto di rivalsa: in caso di determinati sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), la Compagnia recupera parzialmente fino ad una somma predefinita le somme versate per il risarcimento del danno;
- ✓ H – Estensione dei limiti di navigazione: la responsabilità civile per la circolazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Africa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- ✓ ID – Attività idrosciatoria – Traino di paracadute o di deltaplano: La responsabilità civile per la circolazione è estesa all'esercizio dell'attività di traino.

Per altre coperture che è possibile aggiungere alla R.C. per la circolazione dei natanti a motore (Danni al natante, Infortuni del conducente) si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio la rivalsa non viene applicata se la validità viene confermata entro sei mesi dal Sinistro o dalla guarigione o se il mancato rinnovo è conseguenza dei postumi del Sinistro o di un caso fortuito o forza maggiore;
- ! se la Circolazione (navigazione) non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! nel caso di natante adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore abilitato;
- ! nel caso di natante con targa in prova, se la circolazione (navigazione) non avviene in conformità alle disposizioni;
- ! nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la circolazione (navigazione) non avviene in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! limitatamente ai danni provocati a terra, causati:
 - ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio del natante;
 - alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo o alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante;
 - al mezzo ed alle cose che si trovano sul medesimo, che effettua l'Alaggio, il Varo e/o la movimentazione del natante, nonché i danni da assicurazione rientranti nell'ambito della Legge;
 - dalla caduta del natante trasportato;
- ! nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio non avviene in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! se il natante, al momento del Sinistro, risulta essere non idoneo alla Circolazione (navigazione) a seguito della revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle

relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano.

Sono anche esclusi i danni causati a terzi durante la partecipazione dei trasportati alle manovre del natante o alla conduzione dello stesso nonché quelli causati al natante assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore** – L'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei.
- ✓ **Sezione Danni al natante** – L'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei.
- ✓ **Sezione Infortuni del conducente** - L'assicurazione non prevede limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella il premio può essere pagato tramite:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. per la circolazione dei natanti a motore e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Non è possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Risoluzione: è possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del natante o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto.

Risoluzione consensuale: in caso di ripensamento il Contraente, in accordo con la Società, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il natante non sia stato coinvolto in sinistri.